



SPETT.LE CITTÀ DI BACOLI
(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)
All'Ill.mo Amm. Unico di Flegrea Lavoro S.p.A.
Dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli
flegrealavoro@pec.it

Oggetto: istanza di accesso formale alla documentazione amministrativa

I sottoscritti

- Gianluca Schiano, nato a Napoli (NA) il 05/08/1976 e domiciliato in Bacoli alla via Roma n° 53;

E

- Antonio Carannante, nato a Bacoli (NA) il 14/12/1959 ed ivi domiciliato in Viale Vanvitelli n° 97;

in qualità di **Consiglieri Comunali della Città di Bacoli, entrambi appartenenti al Gruppo Consiliare di Forza Italia,**

PREMESSO che, secondo il tenore normativo dell'articolo 42, comma 1°, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali), “**Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo**”;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 2°, del medesimo D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.O.E.L.), “**I consiglieri comunali [...] hanno diritto di ottenere dagli uffici [...] del comune [...], nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato [...]**”;

ATTESO che, secondo l'art. 18, comma 5°, dello Statuto Comunale, “**L'esercizio dei diritti di cui al comma IV, e quello di ottenere notizie ed informazioni dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed Enti dipendenti, è disciplinato dal regolamento.**

CHIARITO che, secondo la disposizione normativa contemplata dall'articolo 71, comma 1°, del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, *“I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, hanno diritto di accesso agli uffici comunali”*;

SOTTOLINEATO che, a norma dell'articolo 71, comma 3°, del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, *“L’accesso negli uffici da parte dei consiglieri per acquisire notizie, visionare documenti e chiederne copia, si intende anche a tutti gli atti dell’amministrazione”*;

RILEVATO, poi, che gli articoli 76, 77 ed 80 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, rispettivamente, così dispongono:

A) *“I Consiglieri comunali, per l’esercizio del loro mandato, hanno diritto di ottenere il rilascio di copia o estratti di documenti amministrativi”*;

B) *“Per l’esercizio del diritto di copia, i Consiglieri inoltrano richiesta scritta al responsabile dell’ufficio o servizio che ha formato i documenti o che li detiene stabilmente, il quale provvede non oltre due giorni dalla richiesta [...]”*;

C) *“L’esercizio delle prerogative di cui ai precedenti articoli, attribuite ai consiglieri comunali per l’espletamento del loro mandato è gratuito”*;

PRECISATO che l’odierna richiesta di accesso ai documenti è ovviamente strumentale ad acquisire notizie ed informazioni ravvisate “utili” all’espletamento del proprio mandato elettorale (cfr. l’articolo 43, comma 2°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e cfr. la connessa sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, 04-05-2004, n. 2716);

RICHIAMATA la sentenza della **Suprema Corte di Cassazione Penale n. 21163 del 20-05-2009**, che così recita:

● *“I cosiddetti diritti di sindacato ispettivo, di stimolo e di controllo, sull’attività degli organi comunali [...], danno conto dell’ampio spettro di tale diritto dei consiglieri comunali, funzionale, dunque, non solo a ottenere qualsiasi notizia o informazione ai fini del consapevole esercizio dei poteri e diritti relativi alle materie previste dall’art. 42, ma anche alla informazione necessaria per l’esercizio dei poteri e diritti rientranti nel sindacato ispettivo degli organi comunali (Cons. Stato, sez. 5, 21 febbraio 1994, n. 119): poteri e diritti che configurano, dal lato passivo, un vero e proprio dovere di supporto dei consiglieri comunali nella esecuzione del proprio mandato, da parte dei funzionari degli uffici dell’ente”*;

- *"L'ampiezza del diritto è, d'altra parte confermata dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha ritenuto che nessuna norma prevede che l'istanza di accesso [...] debba contenere le ragioni della singola richiesta, in quanto, in caso contrario si giungerebbe all'assurdo di permettere ai controllati di esercitare un controllo sulla attività dei controllanti (Cons. Stato, Sez. 5, 22 febbraio 2000, n. 940; Cons. Stato, sez. 5, 7 maggio 1996, n. 528)";*

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 22-02-2000, n. 940, secondo cui:

- *"[...] il consigliere comunale, quando richiede copia di atti in rapporto alle sue funzioni, non è tenuto a specificare - in deroga a quanto dispongono in via generale gli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 - i motivi della richiesta [...], né l'interesse alla stessa come se fosse un privato. Diversamente gli organi di governo dell'ente sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato (in termini: V Sezione, 7 maggio 1996 n. 528).*
- *E poiché i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, [...];*

ESAMINATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 04-05-2004, n. 2716 che così statuisce:

“La "subiecta materia " e' disciplinata dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che individua i diritti dei consiglieri comunali e provinciali connessi all'espletamento della loro carica. Per quanto qui interessa, il citato art. 43, al comma 2, statuisce: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilita' all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Dal contenuto della stessa norma consegue, altresì, che una richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non puo' essere disattesa dall'Amministrazione. Poiche' la surriportata norma attribuisce il diritto ai consiglieri comunali di chiedere i documenti ravvisati utili all'espletamento del mandato, la precisazione che la richiesta di accesso e' avanzata per l'espletamento del mandato basta a giustificarla, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta. Ne' [...] il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe un limite nel fatto che la norma "de qua" abbia previsto tale diritto solo per le notizie e le informazioni "utili" all'espletamento del mandato. Allorche' una richiesta di accesso e' avanzata per l'espletamento del mandato risulta, invero, insita nella stessa l'utilita' degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato. Il riferimento

alle notizie ed alle informazioni "utili" contenuto nella norma in esame, diversamente da quanto assunto dall'appellante, non costituisce affatto una limitazione, se appena si considera l'intero contesto della disposizione. Il diritto di accesso e' stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per "tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato" e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione. Dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato. Siffatto limite all'accesso, operante in base alla disciplina posta in via generale dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, non e', infatti, previsto per quanto concerne il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, disciplinato dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che opera quale norma speciale. Anzi il limite "de quo" risulta implicitamente escluso dalla detta norma speciale, allorché i consiglieri chiedano l'accesso per l'espletamento del proprio mandato, avendo essa prescritto: "Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". E', invero, evidente che non vi sarebbe stata alcuna ragione di porre tale prescrizione ove l'accesso dei consiglieri comunali e provinciali non fosse stato previsto per tutti gli atti dei Comuni e delle Province nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, ivi compresi gli atti riguardanti la riservatezza di terzi [...]";

LETTA attentamente la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879, secondo la quale:

- *" Il diritto (soggettivo pubblico) codificato da tali disposizioni – come è possibile evincere dalla chiara littera legis - è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (cfr. la locuzione <<ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione spettante ratione officii al consigliere comunale>> in Cons. Stato, sez. V, 08/09/1994, n. 976).*

Emerge chiaramente, infatti, che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale, pertanto, ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto a tutti i cittadini (articolo 10 - Diritto di accesso e di informazione - del

D.L.vo n. 267/2000) come pure, in termini più generali, a chiunque sia portatore di un <<interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso>> (cfr. gli art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

Invero, la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata. Le disposizioni richiamate, infatti, collegano l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato che il consigliere può accedere non solo ai "documenti" formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza ma, in genere, a qualsiasi "notizia" od "informazione" utili ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 3 agosto 1995 n. 8480, [...]).

- *Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né l'Ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).*

- *Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716). [...]*

- *<<allorché una richiesta di accesso è avanzata per l'espletamento del mandato risulta, invero, insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato. Il riferimento alle notizie ed alle informazioni "utili" contenuto nella norma in esame, non costituisce affatto una limitazione, se appena si considera l'intero contesto della disposizione. Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per "tutte le notizie e le informazioni... utili all'espletamento del proprio mandato" e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione. Dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato>> (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716).";*

VISTO, da ultimo, il principio cristallizzato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829, a tenore del quale: "[...] alcuna limitazione può derivare all'istituto dell'accesso del

consigliere comunale dall'eventuale natura riservata delle informazioni richieste, essendo il consigliere stesso vincolato al segreto d'ufficio.";

RAMMENTATO che il Consigliere Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, possiede la qualifica di Pubblico Ufficiale, secondo l'accezione contemplata nell'articolo 357 del codice penale, così come riconosciuto dalla Cassazione fin dal lontano 18.11.1974;

Per tutto quanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali, nell'esercizio dei propri poteri di controllo politico/amministrativo, affidategli dalla legge (ex articolo 42, D.lgs. N. 267/2000), riservandosi di domandare in seguito, se del caso, l'esibizione dell'intero fascicolo agli atti di codesto Ente locale (ex articolo 73 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari),

CHIEDONO

a norma del succitato articolo 77 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari il rilascio di copia:

- **di ciascun atto presupposto, preordinato, connesso, consequenziale e comunque collegato alle due proroghe lavorative, di un mese cadauno, concesse ai lavoratori stagionali selezionati, in ossequio ad un contratto di somministrazione di lavoro, da un'agenzia di lavoro interinale incaricata, in esito a procedure interne non verificabili, per niente intellegibili e, pertanto, non affatto trasparenti;**
- **di ogni determina firmata, fin dal suo insediamento, dal nuovo Amministratore Unico di Flegrea Lavoro S.p.A., dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli.**

I sottoscritti Consiglieri Comunali rappresentano l'urgenza della richiesta inoltrata e, del pari, invitano la S.V.I.ma al rilascio della documentazione reclamata entro e non oltre i **due giorni** sanciti dal più volte richiamato articolo 77 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Sicuri di un rapidissimo riscontro, l'occasione è gradita per formulare ossequiosi saluti.

Bacoli, 14/11/2021

I Consiglieri Comunali di Forza Italia
della Città di Bacoli

Il Consigliere Comunale
Gianluca Schiano

Il Consigliere Comunale
Antonio Carannante

